
REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI
AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI S.P.A. PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI

(Approvato con determina dell'Amministratore Unico del 21 febbraio 2022)

SOMMARIO

Art. 1 – DEFINIZIONI	3
Art. 2 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
Art. 3 - STRUTTURA DELL'ALBO FORNITORI E MODALITA' DI ISCRIZIONE	3
Art. 4 – VALIDITA' DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI E AGGIORNAMENTO	4
Art. 5 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI	5
Art. 6 - VERIFICHE	6
Art. 7 - CANCELLAZIONE DALL'ALBO FORNITORI	7
Art. 8 - SCELTA DEL FORNITORE	7
Art. 9 - PUBBLICITA'	8
Art. 10 - COMUNICAZIONI	8
Art. 11 – RICHIESTE DI INFORMAZIONI	8
Art. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	8
Art. 13 – ENTRATA IN VIGORE	9
ALLEGATI	9

Art. 1 – DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Regolamento ciascuno dei seguenti termini assume il significato di seguito riportato, fermo restando che il singolare include il plurale e viceversa:

- **Albo Fornitori:** indica l'elenco di operatori economici (imprenditori, fornitori e prestatori di servizi, liberi professionisti) ritenuti idonei, sulla base di quanto previsto nel Regolamento, a fornire beni, servizi e lavori in favore di Azienda Servizi Territoriali S.p.a.
- **AST o la Società:** indica la società Azienda Servizi Territoriali S.p.a., a socio unico, con sede legale in Travagliato (BS), Via Breda n. 18/A, codice fiscale e iscrizione Registro Imprese di Brescia n.ro 03376720177, iscritta al n.ro BS 367997 R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Brescia, capitale sociale euro 2.000.000 interamente versato.
- **Codice:** indica il Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
- **Fornitore:** indica l'operatore economico che, a seguito della domanda di iscrizione inviata alla Società, ottiene l'iscrizione all'Albo Fornitori a seguito dell'accettazione da parte di quest'ultima.
- **Regolamento:** indica il presente documento.

Art. 2 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

La Società, in ottemperanza ai principi di trasparenza, di rotazione e di parità di trattamento, individua i criteri con cui intende istituire e gestire il proprio Albo Fornitori, che si riserva di consultare per l'individuazione di soggetti idonei a fornire lavori, beni e servizi.

Il Regolamento disciplina l'istituzione, fissa i criteri per l'iscrizione e stabilisce le modalità di utilizzo, nonché i meccanismi di aggiornamento dell'Albo Fornitori.

L'Albo Fornitori verrà utilizzato dalla Società come strumento di identificazione dei soggetti qualificati a fornire lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice e con le modalità di esperimento delle procedure negoziate o indagini di mercato, nonché dell'affidamento diretto nei casi previsti e consentiti dalla legge, nel rispetto del Regolamento approvato dalla Società

L'iscrizione all'Albo Fornitori si intende "aperta" per cui non ci sono termini di scadenza per la presentazione delle domande.

L'istituzione dell'Albo Fornitori non costituisce in alcun modo l'avvio di alcuna procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti o forniture (con o senza confronto competitivo).

Con la procedura descritta nel presente Regolamento non vengono costituite graduatorie o classificazioni di merito e non si procede pertanto all'attribuzione di punteggi.

Art. 3 - STRUTTURA DELL'ALBO FORNITORI E MODALITA' DI ISCRIZIONE

L'Albo Fornitori è articolato in differenti sezioni, e precisamente:

- Fornitori di beni e servizi;
- Imprese esecutrici di lavori pubblici;
- Professionisti (Servizi Tecnici).

La richiesta di iscrizione all'Albo Fornitori è il processo informatizzato attraverso il quale gli operatori economici inoltrano la propria candidatura alla Società. Tale *iter* consente ai richiedenti, attraverso

l'esecuzione di passi procedurali successivi, di fornire alla Società tutte le informazioni necessarie all'iscrizione, ivi compresa la possibilità di allegare documenti in formato elettronico, che sono assolutamente necessari e costituiscono parte integrante del processo valutativo del Fornitore, che si può concludere o mediante l'iscrizione all'Albo Fornitori, anche previa integrazione documentale, oppure con il rifiuto all'iscrizione, sempre motivato, da parte della Società.

Per inoltrare la richiesta di iscrizione all'Albo Fornitori, i Fornitori devono compilare la domanda di iscrizione – utilizzando il modello allegato al Regolamento - ed inviarla firmata digitalmente a mezzo PEC al seguente indirizzo: astspa@pec.aziendaserviziterritoriali.com.

Le richieste di iscrizione all'Albo Fornitori sono soggette a valutazione, da parte dell'ufficio preposto della Società al fine di verificare la completezza e la correttezza della documentazione inviata, nonché la presenza di una o più cause ostative all'iscrizione.

L'esito della valutazione verrà sempre comunicato al soggetto richiedente, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, a mezzo PEC:

- in caso di esito positivo, il Fornitore richiedente è abilitato ed è iscritto all'Albo Fornitori;
- in caso di esito negativo, qualora siano state rimosse le cause ostative all'iscrizione, il soggetto richiedente potrà richiedere nuovamente l'iscrizione.

L'iscrizione all'Albo Fornitori è gratuita.

L'iscrizione all'Albo Fornitori comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente Regolamento ed eventuali integrazioni e modificazioni.

Costituiscono cause di mancata iscrizione all'Albo Fornitori:

- la mancata presentazione della documentazione prevista al successivo art. 5), nonché la documentazione integrativa richiesta dalla Società;
- la pendenza di contenziosi giudiziari con la Società;
- la manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione di lavori, nella fornitura di beni o nella prestazione di servizi comprovata da idonea documentazione;
- accertate mancanze e/o gravi irregolarità in caso di precedenti rapporti contrattuali con la Società;
- ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva "Non Regolare";
- rilascio da parte della Banca Dati Nazionale Antimafia di una certificazione antimafia con esito positivo.

Art. 4 – VALIDITA' DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI E AGGIORNAMENTO

L'iscrizione dei Fornitori decorre dalla data di comunicazione dell'accettazione della richiesta di iscrizione, come descritto al precedente art. 3), ed è soggetta a rinnovo triennale.

I Fornitori dovranno provvedere, per il triennio successivo, a verificare l'aggiornamento della documentazione presentata e, se del caso, ad inserire tutti i documenti eventualmente giunti a scadenza, pena la cancellazione dall'Albo Fornitori.

L'iscrizione all'Albo Fornitori avrà validità, comunque, fino al perdurare dei requisiti di iscrizione e/o fino a che non intervenga provvedimento di cancellazione imposto dalla Società o su apposita richiesta del Fornitore.

I Fornitori dovranno comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni ed alle dichiarazioni rese alla Società in fase di richiesta di iscrizione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla modifica.

Art. 5 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI

Sono ammessi a presentare la richiesta di iscrizione i soggetti di cui agli artt. 45 e 46 del Codice. Ai fini dell'iscrizione, i Fornitori dovranno possedere i seguenti requisiti:

- a) requisiti di ordine generale e assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- b) requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. a) e comma 3 del Codice, comprovati mediante iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. relativa alla categoria merceologica per la quale si chiede l'iscrizione;
- c) se del caso, esistenza di:
 - un sistema di gestione ambientale (SGA) – UNI EN ISO 14001;
 - un sistema di gestione qualità (SGQ) – UNI EN ISO 9001;
 - un sistema di gestione sicurezza (SGS) – ISO 45001;
 - altre certificazioni (es. SA8000, 37001, 39001, 50001);
 - certificati qualificanti (es. Rating di Legalità).

A) PER L'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE FORNITORI DI BENI E SERVIZI:

- 1) ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
- 2) fatturato complessivo degli ultimi 3 (tre) esercizi, al netto di I.V.A.;
- 3) eventuali autorizzazioni/certificazioni/abilitazioni in corso di validità, richieste dalla normativa vigente, per l'espletamento dell'attività richiesta (es. certificazioni PES/PAV per manutenzioni impianti elettrici, qualifica OSA, attestati di partecipazione ai corsi di formazione per *"addetti ai lavori in ambienti confinati"* D.P.R. n. 177/2011, iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ANGA, altro);
- 4) capacità economiche e tecnico professionali: elenco dei principali servizi e/o delle principali forniture analoghi/e o identici/identiche a quelli oggetto della categoria merceologica per la quale si chiede l'iscrizione eseguiti nel triennio antecedente la data di presentazione della richiesta di iscrizione all'Albo Fornitori (dovranno essere specificati: committente pubblico e privato, descrizione dettagliata dei servizi e/o delle forniture, periodo di svolgimento e importo I.V.A. esclusa).

Il Fornitore dovrà inoltre allegare e/o dichiarare:

- documento di valutazione dei rischi ("DVR");
- iscrizione alla *White List* ed allegare eventuale certificato di iscrizione;
- posizioni previdenziali;
- autocertificazione DURC o DURC on line;
- indicazione dell'Agenzia delle Entrate, del Tribunale e Direzione Territoriale del Lavoro/CCNL di competenza;
- se si è avvalso di piani individuali di emersione (art. 1-bis della L. 383/2001 e s.m.i.);
- di astenersi da qualsiasi comportamento che sia astrattamente idoneo a realizzare le ipotesi di reato previste dal D.lgs. 231/2001 e s.m.i., a prescindere dal loro effettivo verificarsi nel caso concreto;
- di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal Codice Etico, del Piano della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità adottato dalla Società, oltre l'impegno, in caso di aggiudicazione di eventuali appalti, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori quanto previsto nei suddetti documenti, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare incondizionatamente in ogni sua parte il contenuto del presente Regolamento;
- ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/1999), salvo il caso in cui non sia tenuto al rispetto di tale normativa.

B) PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DI IMPRESE ESECUTRICI DI LAVORI PUBBLICI:

- 1) ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
- 2) fatturato complessivo degli ultimi 3 (tre) esercizi, al netto di I.V.A.;

-
-
- 3) eventuali autorizzazioni/certificazioni/abilitazioni in corso di validità, richieste dalla normativa vigente, per l'espletamento dell'attività richiesta (es. certificazioni PES/PAV per manutenzioni impianti elettrici, qualifica OSA, attestati di partecipazione ai corsi di formazione per "addetti ai lavori in ambienti confinati" D.P.R. n. 177/2011, iscrizione all'Albo Nazionale gestori Ambientali ANGA, altro);
- 4) capacità economiche e tecnico professionali:
- per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 il possesso dei requisiti è dimostrato ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010;
 - per l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 il possesso dei requisiti è dimostrato mediante possesso di attestazione SOA, per categoria e classifica adeguata alla categoria merceologica di iscrizione (categorie generali o specializzate).

Il Fornitore dovrà inoltre allegare e/o dichiarare:

- documento di valutazione dei rischi (DVR);
- iscrizione alla *White List* ed allegare eventuale certificato di iscrizione;
- uno o più direttori tecnici;
- posizioni previdenziali;
- autocertificazione DURC o DURC on line;
- indicazione dell'Agenzia delle Entrate, del Tribunale e Direzione Territoriale del Lavoro/CCNL di competenza;
- se si è avvalso di piani individuali di emersione (art. 1-bis della L. 383/2001 e s.m.i.);
- di astenersi da qualsiasi comportamento che sia astrattamente idoneo a realizzare le ipotesi di reato previste dal D.lgs. 231/2001 e s.m.i., a prescindere dal loro effettivo verificarsi nel caso concreto;
- di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal Codice Etico, del Piano della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità adottato dalla Società, oltre l'impegno, in caso di aggiudicazione di eventuali appalti, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori quanto previsto nei suddetti documenti, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare incondizionatamente in ogni sua parte il contenuto del presente Regolamento;
- ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/1999), salvo il caso in cui non sia tenuto al rispetto di tale normativa.

C) PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DI SERVIZI TECNICI:

- abilitazione professionale (iscrizione al relativo albo professionale) e titolo di studio;
- referenze professionali (d.m. 31 ottobre 2013, n. 143 ovvero d.m. giustizia 17 giugno 2016).

Il Fornitore dovrà inoltre allegare e/o dichiarare:

- *Curriculum Vitae*;
- posizioni previdenziali;
- autocertificazione DURC o DURC on line;
- di astenersi da qualsiasi comportamento che sia astrattamente idoneo a realizzare le ipotesi di reato previste dal D.lgs 231/2001 e s.m.i., a prescindere dal loro effettivo verificarsi nel caso concreto;
- di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal Codice Etico, del Piano della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità adottato dalla Società, oltre l'impegno, in caso di aggiudicazione di eventuali appalti, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori quanto previsto nei suddetti documenti, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare incondizionatamente in ogni sua parte il contenuto del presente Regolamento.

Art. 6 - VERIFICHE

La Società si riserva di effettuare eventuali visite ispettive e di procedere periodicamente ad effettuare

verifiche a campione sui Fornitori, al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione.

Il Fornitore nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo sarà cancellato dall'Albo Fornitori ai sensi dell'art. 7) del presente Regolamento e, sussistendone i presupposti, ricorreranno le ulteriori conseguenze di legge derivanti da eventuali false dichiarazioni.

Art. 7 - CANCELLAZIONE DALL'ALBO FORNITORI

La cancellazione dei Fornitori iscritti all'Albo Fornitori avverrà in caso di:

- carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice;
- mancanza o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione di cui al precedente art. 5;
- mancata comunicazione di modifiche dei requisiti di iscrizioni di cui al precedente art. 4;
- mancata presentazione di offerte e/o riscontri/risposte, a seguito dell'invito a gara della Società, per 3 (tre) inviti consecutivi senza fornire adeguata motivazione scritta;
- avvio di procedure concorsuali riguardanti il Fornitore;
- dichiarazioni mendaci che emergano anche all'esito del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto;
- comunicazioni/informazioni interdittive, ai sensi del D.lgs. 159/2011 da parte della competente Prefettura riguardante la società e/o gli Amministratori e/o gli Organismi di Controllo e/o il rappresentante legale della stessa e, comunque, tutti i soggetti di cui all'art. 85 dello stesso decreto;
- affidamento a terzi dell'esecuzione parziale del contratto senza preventiva autorizzazione della Società (subappalto non autorizzato);
- mancata sottoscrizione del contratto nei termini stabiliti senza valida giustificazione, per fatto imputabile al Fornitore;
- gravi inadempienze normative in materia di sicurezza sul lavoro, ambiente e responsabilità sociale di impresa, formalizzate anche attraverso la sanzione di una non conformità;
- accertate gravi inadempienze nei confronti della Società contestate per iscritto mediante diffida (ripetuti ritardi ingiustificati nelle consegne, nell'esecuzione dei lavori e nello svolgimento delle prestazioni di servizio; contestazioni al momento della consegna dei beni o delle prestazioni di servizio; mala fede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Società; gravi errori nell'esecuzione della propria attività professionale; grave negligenza nell'esecuzione di lavori/beni/servizi);
- risoluzione contrattuale a seguito delle gravi inadempienze di cui al precedente punto o per fatto e colpa del Fornitore e, in ogni caso, qualora il Fornitore abbia causato grave danno all'immagine della Società;
- commissione di un reato previsto dal D.Lgs 231/2001 e s.m.i.;
- espressa richiesta da parte del Fornitore;
- cessazione dell'attività ad opera del Fornitore.

Art. 8 - SCELTA DEL FORNITORE

La scelta dei Fornitori da invitare alle specifiche procedure di affidamento di lavori, beni e servizi, che sarà operata dal Responsabile Unico del Procedimento o dal competente ufficio della Società, verrà effettuata mediante uno dei seguenti metodi, congiunti o alternativi tra loro:

- 1) indagini preliminari di mercato, o
- 2) criterio di rotazione; o
- 3) Fornitori ritenuti più idonei per capacità tecnico-economico-organizzativa e rispondenti ai requisiti prescritti per specifica gara, in osservanza ai criteri di selezione di cui agli artt. 83 e 84 del Codice; o
- 4) Fornitori in possesso di determinate certificazioni quali: UNI EN ISO 9001:2015; UNI EN ISO 14001:2015; UNI ISO 45001:2018; SA 8000:2014; UNI ISO 37001:2016; UNI ISO 39001:2016; UNI CEI EN

ISO 50001:2018 o altre certificazioni; o

5) Fornitori in possesso di attestati/certificati qualificanti (es. Rating di Legalità).

La Società potrà avvalersi della facoltà di non ricorrere ai Fornitori iscritti all'Albo Fornitori, o di attingervi parzialmente, nelle seguenti ipotesi:

- in caso di beni, servizi e lavori che, per la loro peculiarità tecnica o qualitativa o per il grado di specializzazione e/o organizzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'Albo Fornitori;
- qualora, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto ai Fornitori, invitando o interpellando anche altri fornitori ritenuti idonei.

In ogni caso la Società provvederà a far iscrivere all'Albo Fornitori il nuovo fornitore prima di procedere all'affidamento.

L'iscrizione dei Fornitori nell'Albo Fornitori non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di lavori, beni e servizi e la Società non è altresì vincolata nei confronti dei Fornitori stessi.

La richiesta di iscrizione ha il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all'Albo Fornitori, non sussistendo alcun obbligo generalizzato in capo alla Società di invitare tutti i Fornitori che ne facciano richiesta, né di illustrare diffusamente le ragioni del mancato invito.

Art. 9 - PUBBLICITA'

L'avviso di istituzione dell'Albo Fornitori, così come ogni sua modifica, è pubblicato sul sito web della Società.

Art. 10 - COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione relativa all'Albo Fornitori indirizzata al Fornitore è effettuata mediante PEC, all'indirizzo indicato per l'iscrizione all'Albo Fornitori.

La mancata consegna di comunicazioni al Fornitore, per errata indicazione o per mancato aggiornamento degli indirizzi di posta elettronica certificata da parte di quest'ultimo, solleva la Società da ogni responsabilità a riguardo.

Art. 11 – RICHIESTE DI INFORMAZIONI

Le richieste di informazioni in merito all'iscrizione all'Albo Fornitori possono essere effettuate via telefono al n. 030/6864960 digitando l'interno 2 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 15.00) o via e-mail all'indirizzo segreteria@aziendaserviziterritoriali.com.

Art. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Società, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e sue s.m.i., in qualità di titolare del trattamento dei dati forniti per l'iscrizione all'Albo Fornitori, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini dell'iscrizione all'Albo Fornitori medesimo e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, in modo da garantirne, comunque, la loro sicurezza e la riservatezza.

Con l'invio della domanda di iscrizione all'Albo Fornitori, il richiedente esprime il proprio consenso al predetto trattamento.

Art. 13 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito web della Società.

ALLEGATI

Domanda di iscrizione all'Albo Fornitori